

Cause riunite T-125/03 R e T-253/03 R

Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Concorrenza — Poteri
di accertamento della Commissione — Tutela della riservatezza —
Corrispondenza tra avvocati e clienti — Limiti»

Ordinanza del presidente del Tribunale 30 ottobre 2003 II-4777

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Persone interessate — Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati nel corso di un accertamento fondato sull'art. 14 del regolamento n. 17 — Lite sulla tutela della riservatezza della corrispondenza con avvocati e giuristi d'impresa — Domanda d'intervento di associazioni di avvocati e di giuristi d'impresa — Ricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)*

2. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Irrilevanza — Limiti*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
3. *Atti delle istituzioni — Decisione — Validità — Decisione di accertamento fondata sull'art. 14 del regolamento n. 17 — Circostanze di diritto e di fatto relative allo svolgimento della procedura di accertamento — Circostanze che non incidono sulla validità della detta decisione*
(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3)
4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Lesione prima facie dei diritti della difesa nel corso di un accertamento effettuato ai sensi del regolamento n. 17 — Note redatte per essere consultate da un avvocato o corrispondenza scambiata con un avvocato dipendente dell'impresa*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 14)
5. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di accertamento della Commissione — Rifiuto dell'impresa di produrre la corrispondenza con il suo avvocato appellandosi alla riservatezza — Poteri della Commissione*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14)
6. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Nozione — Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati nel corso di un accertamento fondato sull'art. 14 del regolamento n. 17*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
7. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Contemperamento degli interessi in causa — Nozione — Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che respinge una domanda di tutela della riservatezza di documenti copiati nel corso di un accertamento fondato sull'art. 14 del regolamento n. 17 — Contemperamento dell'interesse delle ricorrenti a che non siano divulgate le informazioni ivi contenute con l'interesse generale della Commissione al rispetto delle regole di concorrenza*
(Artt. 242 CE e 243 CE)

1. A norma dell'art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, il diritto di un singolo a intervenire nel processo è subordinato alla condizione che egli possa dimo-

strare di avere un interesse alla soluzione della controversia. È ammesso l'intervento di associazioni rappresentative che abbiano come scopo la tutela dei loro membri in cause che sollevano questioni di principio idonee ad incidere su questi ultimi.

Pertanto, associazioni di avvocati e di giuristi d'impresa che rappresentano gli interessi dei loro membri e hanno come oggetto la difesa di tali interessi hanno il diritto di intervenire in un procedimento sommario nel quale si pongano direttamente questioni di principio relative, da un lato, alla riservatezza della corrispondenza scambiata con avvocati e giuristi d'impresa e, dall'altro, ai presupposti in presenza dei quali il giudice del procedimento sommario può adottare misure provvisorie relative ai documenti dei quali la Commissione intenda prendere conoscenza ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, ma che le imprese sostengono essere tutelati dal segreto professionale. Infatti, la definizione dei detti presupposti è idonea a incidere direttamente sugli interessi dei citati membri, in quanto possono limitare o estendere la tutela giurisdizionale provvisoria applicabile, in particolare, ai documenti promananti dagli avvocati e dai giuristi d'impresa e che le dette associazioni considerano coperti dal segreto professionale.

(v. punti 43, 45-46, 50, 52-53)

2. La ricevibilità del ricorso di merito non deve, in linea di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario, a pena di pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia, qualora venga dedotta l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, può risultare necessario accertare

la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso.

(v. punto 56)

3. Secondo un principio generale di diritto comunitario, la legittimità di un provvedimento dev'essere valutata alla luce delle circostanze di diritto e di fatto esistenti al momento della sua adozione, sicché atti successivi ad una decisione non possono pregiudicarne la validità. Pertanto, nell'ambito di un accertamento ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17, un'impresa non può far valere una presunta illegittimità dello svolgimento delle procedure di accertamento per supportare le proprie conclusioni dirette all'annullamento dell'atto in base al quale la Commissione procede all'accertamento stesso.

(v. punti 68-69)

4. Il regolamento n. 17 dev'essere interpretato nel senso che tutela la riservatezza della corrispondenza tra avvocati e clienti purché, da un lato, si tratti di corrispondenza scambiata nell'ambito e ai fini dell'esercizio del diritto della difesa del cliente e, dall'altro, tale

corrispondenza promani da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto di lavoro.

Questo principio della tutela delle comunicazioni fra avvocato e cliente deve ritenersi esteso anche alle note interne che si limitano a riprodurre il testo o il contenuto di tali comunicazioni.

Un motivo diretto a dimostrare che, da un lato, documenti redatti in vista della consultazione di un avvocato e ai fini dei diritti della difesa, e, dall'altro, corrispondenza scambiata con un avvocato stabilmente dipendente dell'impresa, sono anch'essi coperti dal segreto professionale pone questioni di principio molto importanti e complesse. Un motivo del genere necessita, di conseguenza, un esame dettagliato nel merito. In sede di procedimento sommario tale motivo non appare pertanto manifestamente infondato e soddisfa la condizione relativa al «*fumus boni iuris*».

(v. punti 95-98, 114, 119-120, 130)

5. Qualora un'impresa sottoposta ad accertamento ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17 rifiuti, invocando un diritto alla tutela della riservatezza, di produrre, tra i documenti aziendali richiesti dalla Commissione, la corrispondenza scambiata con il proprio

avvocato, essa è tenuta comunque a fornire agli agenti incaricati della Commissione — senza per questo dover svelare loro il contenuto della corrispondenza in questione — gli opportuni elementi atti a provare che tale corrispondenza soddisfa i presupposti necessari per beneficiare della speciale tutela prevista. Ove ritenga che tale prova non sia stata fornita, spetta alla Commissione ordinare, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, che sia prodotta la corrispondenza in questione. È poi possibile per l'impresa sottoposta ad accertamento presentare un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione, eventualmente accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE.

(v. punto 132)

6. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti cautelari deve essere valutato in rapporto alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare alla parte che chiede la misura provvisoria un danno grave e irreparabile.

Va considerata urgente una domanda di provvedimenti cautelari diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in

cui quest'ultima indica che intende prendere conoscenza di documenti che sono stati fotocopiati nel corso di un accertamento fondato sull'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e collocati in una busta sigillata, e che peraltro un'impresa sostiene essere tutelati dal segreto professionale.

Infatti, se la Commissione prendesse conoscenza di tali documenti e se, successivamente, il giudice comunitario annullasse tale decisione, sarebbe impossibile in pratica per la detta istituzione trarre tutte le conseguenze da tale sentenza, dato che i suoi funzionari avrebbero già preso conoscenza del contenuto dei documenti. In tal senso, la presa di conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute nei detti documenti costituirebbe, di per sé, una lesione sostanziale ed irreversibile del diritto delle richiedenti ad ottenere il rispetto del segreto che tutela tali documenti.

Inoltre, quand'anche, in caso di annullamento della decisione, le informazioni contenute in tali documenti non potessero essere utilizzate contro l'impresa, tale impossibilità non avrebbe alcuna incidenza sul danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla loro semplice divulgazione, in quanto l'oggetto del segreto professionale non consiste soltanto nel tutelare l'interesse privato che i singoli hanno a non vedere i propri diritti della difesa lesi irrimediabilmente, bensì anche nel tutelare il principio secondo cui ciascun interessato deve avere la possibilità di

rivolgersi in tutta libertà al proprio avvocato. Tale principio, che risulta formulato nell'interesse pubblico ad una buona amministrazione della giustizia e al rispetto della legalità, presuppone necessariamente che un cliente abbia la libertà di rivolgersi al proprio avvocato senza temere che quanto da lui rivelato possa essere ulteriormente divulgato a un soggetto terzo. Pertanto, la riduzione del segreto professionale alla semplice garanzia che le informazioni confidate da un singolo non saranno utilizzate contro di lui diluisce l'essenza di tale diritto, dato che è la divulgazione, anche provvisoria, di tali informazioni ad essere idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento che tale singolo riponeva, rivelando determinate informazioni al proprio avvocato, nel fatto che queste non sarebbero mai state divulgate.

(v. punti 159, 163-164, 167)

7. Nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, il giudice dell'urgenza dinanzi al quale venga prospettato il rischio per il richiedente di subire un danno grave e irreparabile è tenuto, allorché procede al contemperamento dei diversi interessi in gioco, a verificare se l'eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice di merito consentirebbe il rovesciamento della situazione che si deter-

minerebbe in assenza di provvedimenti provvisori e, al contrario, se la sospensione dell'esecuzione di tale decisione sarebbe idonea ad ostacolarne la piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito venisse rigettato.

Pertanto, nell'ambito dell'esame di una domanda di provvedimenti cautelari diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in cui quest'ultima afferma che intende prendere conoscenza di documenti fotocopiati nel corso di un accertamento fondato sull'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e collocati in una busta sigillata, e che peraltro un'impresa sostiene essere tutelati dal segreto professionale, occorre contemperare l'interesse di tale impresa a che i documenti non siano divulgati con l'interesse generale e l'interesse della Commissione al rispetto delle regole di concorrenza del Trattato.

L'interesse di un'impresa a che determinati documenti che essa sostiene essere coperti dal segreto professionale non vengano divulgati deve costituire l'oggetto di una valutazione sulla base delle circostanze di ciascun caso di specie e, in particolare, della natura e del contenuto dei documenti di cui trattasi. Peraltro, ove sia dimostrato che il fatto, per la Commissione, di prendere conoscenza di documenti rischia di determinare una lesione grave ed irreparabile del segreto professionale e dei diritti della difesa di un'impresa, eventuali considerazioni attinenti all'efficacia amministrativa e all'allocatione delle risorse non possono, in linea di principio, prevalere, malgrado la loro importanza, sui diritti della difesa, se non a condizione che la Commissione indichi circostanze eccezionali che giustifichino la suddetta lesione.

(v. punti 180-182, 186)